



Comune di Bedonia

Ufficio Tecnico

Prot. assegnato dal sistema
Bedonia, lì 1° luglio 2026

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale
PEC: va@pec.mase.gov.it
e, p.c. Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

OGGETTO: Procedimento ID_VIP 14050 – WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori della potenza nominale di 6,2 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 291,40 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Bardi, Bore, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo, Albareto, Valmozzola e Morfasso. **Trasmissione osservazioni/parere del Comune di Bedonia ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006.**

Il Comune di Bedonia, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale indicata in oggetto, formula il presente parere, a valere anche quali osservazioni, con riferimento agli interventi previsti sul proprio territorio comunale e agli effetti che l'opera è suscettibile di determinare sul sistema ambientale, paesaggistico, urbanistico e territoriale.

Nell'ambito della presente procedura il Comune ritiene che la valutazione debba essere svolta secondo il principio di precauzione, verificando che la documentazione progettuale fornisca elementi tecnici idonei a dimostrare la piena compatibilità dell'intervento con il contesto ambientale, paesaggistico e territoriale interessato. L'intervento costituisce infatti un unico nuovo impianto industriale composto da **47 aerogeneratori**, aventi altezza complessiva superiore ai 200 metri, distribuiti lungo il sistema dei crinali dell'Appennino parmense e piacentino e corredati da opere permanenti quali viabilità di accesso, piazzole di montaggio, aree di cantiere, infrastrutture elettriche e opere accessorie, con estensione lineare di 40 km. Gli aerogeneratori previsti nel territorio del Comune di Bedonia costituiscono parte integrante di tale nuovo impianto, così come composto dal cluster A e dal cluster B; conseguentemente, gli effetti sul territorio comunale devono essere valutati anche sotto il profilo dell'effetto cumulativo prodotto dall'intero intervento e non esclusivamente con riferimento ai singoli manufatti localizzati entro il territorio dell'Ente.

IN VIA PRELIMINARE

Come già evidenziato, dalla specifica comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica, risulta che la Società DUFERCO S.p.A. ha presentato in data 21, 22 e 24 aprile c.a. documentazione indicata come "integrativa" del progetto già presentato in data 26.06.2025.



Con questa asserita integrazione documentale, la Società Proponente ha aggiunto de plano il Parco eolico PARMA B (prima presentato in via autonoma) formato da ben 25 aereogeneratori, facendoli confluire nel Parco Eolico PARMA A.

In questo modo, tramite una mera integrazione, inserita in un procedimento in corso sul Parco Eolico PARMA A originario, il PARMA A iniziale, formato da 22 aereogeneratori, si è trasformato nel nuovo PARMA A, formato da 47 aereogeneratori (per dare un'idea: il PARMA A originario si estendeva per 21 km lineari, il PARMA A nuovo si estende per 40 km lineari).

Questa inammissibile deviazione procedimentale, che veste come mere integrazioni un vero e proprio nuovo progetto, porta con sé irrisolvibili problematiche, di carattere procedimentale e sostanziale in termini di Valutazione degli Impatti Ambientali e territoriali.

Prima di entrare nel merito, dobbiamo necessariamente evidenziare che, con affermazioni dal tenore inequivocabile, è lo stesso Proponente a descrivere il PARMA A attuale, composto da 47 pale eoliche, come "nuovo progetto". Lo si legge negli elaborati presentati (composti da oltre 1000 documenti). A titolo di esempio, nella Relazione Specialistica – Relazione Tecnica descrittiva – Elaborato 26009_EO_DE_GN_R_09_0001_A si legge testualmente: "Nella presente relazione verranno trattati tutti gli aspetti riguardanti la progettazione del nuovo progetto green proposto e consistente nella realizzazione di un nuovo parco eolico composto da n.47 aereogeneratori aventi potenza ciascuno pari a circa 6,2 MW, per una potenza nominale di impianto pari a 291,4 MW".

L'introduzione di un nuovo progetto nel procedimento in corso, tramite mere integrazioni, invero consistenti in più di mille elaborati di difficile consultazione, è inammissibile sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale.

Sotto il profilo procedimentale, va ricordato che la disciplina del procedimento di VIA, contenuta negli articoli 19 e seguenti del D.lgs. 152 del 2006, dopo la fase della pubblicazione e della espressione dei pareri da parte degli Enti, come prevista dall'articolo 24, comma 3 del D.lgs. n. 152 del 2006, ammette esclusivamente la presentazione da parte del Proponente di modifica o integrazione degli elaborati, peraltro in risposta a quanto emerso nella fase della consultazione.

Ora, nella fase della consultazione, a giudicare dai pareri pervenuti e pubblicati, oltre che dalle osservazioni presentate, era emerso come già il solo PARMA A originario, composto da 22 aereogeneratori, fosse palesemente incompatibile con i territori interessati, presentando oltretutto carenze progettuali insanabili che, se correttamente verificate, avrebbero sconsigliato qualsiasi iniziativa. Si pensi alle indagini anemometriche, alla viabilità per il trasporto delle pale, alla descrizione non aderente alla realtà del contesto territoriale, paesaggistico e culturale. In tutta risposta, il Proponente non solo non ha fornito una sola deduzione alle problematiche emerse in fase di consultazione, tanto da non essere presente alcun elaborato di controdeduzione alle stesse (a dimostrazione ulteriore del carattere di "novità" del PARMA A composto da 47 pale eoliche e non di mera integrazione degli elaborati), ma ha aggiunto altri 25 aereogeneratori, amplificando senza misura le problematiche sollevate dagli Enti e nelle osservazioni presentate.

Né, si badi, che tale sviamento procedimentale potrà dirsi sanato dalla pubblicazione degli elaborati. Una seconda eventuale fase di consultazione, infatti, ammessa, dall'articolo 24, commi 4 e 5, solo in presenza di reali integrazioni (non di raddoppio degli effetti del progetto) è proprio per evitare il caso che si sta verificando, ovvero dare avvio ad un'istruttoria su un progetto, su cui si esprimono gli Enti e coloro che hanno interesse, per arrivare ad "autorizzare", con un procedimento sviato, un progetto completamente diverso da quello iniziale.

Consentire dunque questa deviazione procedimentale, non prevista dalla disciplina in materia di VIA, ove è permesso esclusivamente di introdurre in fase di istruttoria modifiche non sostanziali, determina la palese illegittimità del procedimento, di cui si chiede da subito l'immediata archiviazione.



Vi è di più. Come si accennava, i riflessi di questo sviamento procedimentale sono anche sostanziali.

L'aver introdotto come asserite e mere integrazioni, nel procedimento in corso, quello che è un nuovo progetto permette al Proponente di eludere l'applicazione al nuovo progetto della normativa, medio tempore approvata, in materia di FER.

Il Proponente non può non esserne consapevole. La DUFERCO S.p.A. aveva presentato l'istanza, facendo riferimento alla disciplina delle aree idonee contenuta nell'articolo 20 del D.lgs. n. 199 del 2021, dovendo peraltro affermare di non ricadere in alcuna area idonea.

In diversi elaborati, si prenda per esempio la Relazione Specialistica Swot Analysis – Elaborato 26009_EO_DE_GN_R_09_0026_A, il Proponente fa riferimento ai recenti interventi normativi intervenuti, al solo fine di individuarli come motivo di incertezza, spingendosi ad affermare che:

“Sotto il profilo autorizzativo, restano inoltre centrali il D.lgs. 152/2006 per la VIA statale e il D.lgs. 387/2003, entrambi soggetti a progressivi adeguamenti normativi volti alla semplificazione procedurale ma suscettibili di ulteriori modifiche applicative. L'eventuale introduzione di nuovi criteri paesaggistici, ambientali o di tutela dell'avifauna potrebbe comportare richieste integrative, prescrizioni aggiuntive o rimodulazioni del layout impiantistico. Un ulteriore elemento di criticità riguarda anche i recenti interventi normativi contenuti nel cosiddetto DL Energia 2025, che ha inciso sul coordinamento tra disciplina delle aree idonee, semplificazioni amministrative e nuovi obiettivi di decarbonizzazione, confermando la persistente dinamicità del settore.

Nel complesso, l'incertezza regolatoria si configura come una minaccia trasversale, in quanto può influenzare contemporaneamente aspetti tecnici, autorizzativi ed economico-finanziari del progetto. La gestione di tale rischio richiede un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa e un'elevata flessibilità progettuale, al fine di adattare tempestivamente l'intervento alle condizioni regolatorie in mutamento e garantire la sua coerenza con il quadro legislativo vigente”.

Ebbene, nonostante tali dichiarati propositi, la nuova normativa applicabile al nuovo progetto non è stata minimamente considerata. Il Proponente, infatti, ha eluso l'applicazione della nuova normativa, introducendo come integrazioni nel procedimento in corso quello che è, invece, un vero e proprio nuovo progetto che, se presentato correttamente, come nuova istanza, deve confrontarsi necessariamente con la normativa statale e regionale approvate.

Ci riferiamo, in particolare al D.lgs. 190 del 2024, il cui articolo 9 reca una nuova disciplina autorizzatoria, all'articolo 11 bis, che reca una nuova disciplina delle aree idonee ed alla Legge Regionale n. 5 del 2026 che dedica agli impianti eolici, oltre agli altri, l'articolo 13. Come è intuibile, non si tratta di rilievo meramente formale perché, non applicando, come invece si deve, la nuova normativa in materia di FER al nuovo progetto, si ha la certezza di portare avanti un'istruttoria che riguarderà un intervento, nuovo, che non è stato valutato con la normativa *ratione temporis* applicabile.

Di qui un ulteriore, ed insuperabile, motivo di archiviazione immediata del procedimento, che si chiede al competente Ministero di assumere senza indugio alcuno, anche per preservare il rispetto delle normative che il Governo ha approvato, cui la Regione Emilia - Romagna si è allineata.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO IN COMUNE DI BEDONIA (PR).

Ai sensi del vigente piano strutturale comunale (PSC) gli impianti sono collocati nei seguenti ambiti:

- 1) AG28 - AG37 – AG38 – AG39 – AG40: AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO (SUB AMBITO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICA. (ART. 13) - TUTELA DELLE AREE FORESTALI (ART. 28).



- 2) AG33 – AG34 – AG35 – AG36: AMBITO DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE (SUB AMBITO DELLA TUTELA NATURALISTICA, AREE POSTE A QUOTE SUPERIORI A 1.200 m) (ART. 11) - AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO (SUB AMBITO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICA. (ART. 13) - TUTELA DELLE AREE FORESTALI (ART. 28).

L'inquadramento urbanistico costituisce il necessario riferimento per la valutazione della compatibilità dell'intervento; tuttavia, nell'ambito della presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la verifica non può limitarsi alla mera ricognizione delle destinazioni urbanistiche, ma deve considerare le finalità di tutela perseguite dalla pianificazione comunale, la disciplina paesaggistica e ambientale vigente, nonché la capacità del progetto di dimostrare la sostenibilità delle trasformazioni proposte.

OSSERVAZIONE RELATIVA ALL'ART. 11 DEL PSC

Dall'esame della cartografia allegata al progetto risulta che gli aerogeneratori AG33, AG34, AG35 e AG36 ricadono nel **Subambito della tutela naturalistica – aree poste a quote superiori a 1.200 metri**, disciplinato dall'art. 11 del vigente Piano Strutturale Comunale.

Tale disciplina individua quale obiettivo prioritario la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora, della fauna e degli equilibri naturali, prevedendo che le trasformazioni territoriali siano orientate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e che le infrastrutture eventualmente realizzabili risultino strettamente funzionali alle finalità di conservazione e di fruizione controllata del territorio.

Il progetto in esame prevede invece la realizzazione di opere permanenti costituite da aerogeneratori di altezza superiore a 200 metri, piazzole di montaggio, nuove piste di accesso, adeguamenti della viabilità esistente, aree di cantiere ed ulteriori opere accessorie che determinano una trasformazione significativa e permanente del contesto naturale interessato. Tali trasformazioni assumono particolare rilievo in considerazione della localizzazione dell'intervento lungo il sistema dei crinali appenninici posti oltre i 1.200 metri di quota, che costituiscono gli elementi morfologicamente e paesaggisticamente più sensibili dell'intero territorio comunale.

Dalla documentazione progettuale non emerge una dimostrazione approfondita della compatibilità di tali trasformazioni con gli obiettivi di tutela propri del Subambito disciplinato dall'art. 11 del PSC.

In particolare, non risultano adeguatamente approfonditi:

- gli effetti permanenti sulle componenti naturalistiche;
- l'incidenza delle opere sugli equilibri ecologici dell'area;
- gli effetti derivanti dalla realizzazione della nuova viabilità e delle opere di cantiere;
- le modificazioni permanenti della morfologia dei crinali;
- le interferenze con le aree forestali e con il sistema ecologico locale.

Per tali motivazioni il Comune ritiene che la documentazione progettuale non dimostri la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di tutela previsti dall'art. 11 del vigente Piano Strutturale Comunale.

OSSERVAZIONE RELATIVA ALL'ART. 13 DEL PSC

Gli aerogeneratori AG28, AG37, AG38, AG39 e AG40 ricadono negli **Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – Subambito di tutela e valorizzazione paesistica**, disciplinati dall'art. 13 del PSC.

La norma, pur contemplando, in linea generale, la possibilità di localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la subordina al rispetto della pianificazione sovraordinata, delle ulteriori disposizioni anche regionali in materia di FER, alle disposizioni di tutela vigenti e all'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.



L'articolo 13 del PSC, pur ammettendo con i limiti di cui sopra, lo sviluppo di attività produttiva primaria, persegue il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali, richiedendo anche il consolidamento del sistema forestale e il mantenimento e l'arricchimento della vegetazione, oltre a interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica.

La previsione urbanistica pertanto, letta nel suo complesso e nelle finalità che persegue non determina affatto una compatibilità dell'intervento proposto, che deve essere verificata in concreto alla luce delle caratteristiche dimensionali dell'opera (ben 5 aereogeneratori solo su aree disciplinate dall'articolo 13 del PSC e 4 su aree disciplinate dall'articolo 11 del PSC), del contesto territoriale interessato e degli effetti complessivi e cumulativi derivanti dalla realizzazione dell'intero impianto composto da 47 aerogeneratori. Nel caso di specie, il progetto riguarda un impianto industriale composto da **47 aerogeneratori**, con trasformazione irreversibile del territorio, dei quali undici ricadenti nel territorio comunale, con una potenza complessiva pari a **291,4 MW**, comportando trasformazioni permanenti del paesaggio, della viabilità e del sistema ambientale, con radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in paesaggio industriale.

Nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 47 aereogeneratori, di cui 11 nel Comune di Bedonia, con una estensione lineare di 40 km comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.

In altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).

Si ritiene pertanto che la compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela e valorizzazione paesistica proprie dell'art. 13 del PSC non possa ritenersi dimostrata sulla base della documentazione progettuale depositata.

OSSERVAZIONE RELATIVA ALL'ART. 28

Tutti gli aerogeneratori previsti nel territorio comunale interessano aree soggette alla disciplina di tutela forestale di cui all'art. 28 del PSC.

Tale disposizione attribuisce al sistema forestale prioritarie finalità di tutela naturalistica, protezione idrogeologica, funzione climatica, paesaggistica e turistico-ricreativa.

La documentazione progettuale non approfondisce in maniera esaustiva gli effetti derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, delle piste di accesso e delle opere di cantiere sulle superfici forestali interessate, né fornisce una dimostrazione puntuale dell'assenza di soluzioni alternative in grado di ridurre tali interferenze. Parimenti non risultano adeguatamente valutati gli effetti cumulativi derivanti dalla contemporanea realizzazione delle opere di accesso, delle piste di cantiere e delle piattaforme di montaggio sulle componenti forestali e sugli equilibri idrogeologici dei versanti interessati.

Si ritiene pertanto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio in ordine alla compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela proprie del sistema forestale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E PAESAGGISTICA



Il Comune ritiene che la documentazione fotografica ed i fotoinserimenti allegati al progetto non consentano di rappresentare in modo esaustivo e corretto la percezione reale dell'impatto dell'intervento sul paesaggio dei crinali appenninici interessati. Si ritiene pertanto opportuno che la Commissione valuti la necessità di acquisire ulteriori elaborati di simulazione paesaggistica, idonei a rappresentare con aderenza al reale stato dei luoghi ed alla reale percezione gli effetti dell'intervento nei principali punti di osservazione.

VIABILITÀ E AI TRASPORTI ECCEZIONALI

Il Comune osserva che la documentazione progettuale non contiene un approfondimento sufficientemente dettagliato circa la compatibilità della rete viaria comunale con i trasporti eccezionali necessari alla realizzazione dell'intervento.

In particolare, non risultano puntualmente valutati:

- la compatibilità strutturale della viabilità comunale con i mezzi eccezionali;
- gli eventuali interventi di adeguamento della sede stradale;
- gli effetti derivanti dalle modifiche della viabilità sulla stabilità dei versanti e sul patrimonio forestale;
- gli oneri manutentivi che potrebbero gravare sull'Ente.

Si evidenzia inoltre che lungo la strada comunale Ponteceno – Passo dei Morti – Casamurata – Cornolo è vigente un limite di portata pari a 30 tonnellate, circostanza che rende necessario uno specifico approfondimento progettuale in ordine alle modalità di accesso al cantiere. Tale verifica assume particolare rilievo in considerazione della conformazione della viabilità montana comunale e delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture esistenti.

Tali aspetti, già oggetto di osservazioni da parte dei Comuni nella precedente fase di partecipazione, continuano a non essere trattata in modo adeguato, con rimando alla fase esecutiva, tecnica inammissibile per un progetto che prevede, sulla carta, il trasporto di 47 aereogeneratori.

Per le motivazioni sopra esposte, il Comune di Bedonia ritiene che la documentazione progettuale non dimostri, allo stato degli atti, la compatibilità dell'intervento con il sistema ambientale, paesaggistico, forestale e territoriale interessato.

Si chiede pertanto che le presenti osservazioni siano integralmente valutate nell'ambito dell'istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Il Responsabile area tecnica
Ing. Gedda Alberto